



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164

TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

P.E.C.: protocollo@comuneranzanico.legalmail.it

www.comune.ranzanico.bg.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

APPROVATO con deliberazione GC
n. 43 del 4.7.2011.....

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

SOMMARIO :

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità e definizioni.
- Art. 2 Ambito di applicazione.
- Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

CAPO II - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Art. 4 Titolare del trattamento.
- Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.
- Art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta.

SEZIONE II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 8 Diritti dell'interessato.

SEZIONE III - Sicurezza nel trattamento dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 9 Sicurezza dei dati.
- Art. 10 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

SEZIONE IV - Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 11 Comunicazione.

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 12 Tutela.

CAPO IV - ENTRATA IN VIGORE

- Art. 13 Entrata in vigore.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI

1 - Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza sito nel Comune di Ranzanico, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 - Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza regolandone l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel prosieguo denominato semplicemente "Codice" nonché in conformità ai Provvedimenti del Garante emanati. L'attività di videosorveglianza rientra nelle funzioni istituzionali del Comune ai sensi della L. R. del 14.04.2003, n. 4, dove è espressamente previsto che i Comuni Lombardi concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge, tra i quali appunto rientrano i sistemi di videosorveglianza.

L'installazione dell'impianto di videosorveglianza risponde, in particolare, alle finalità di:

- ❖ rilevare infrazioni al codice della strada con le modalità e le omologazioni di legge;
- ❖ rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- ❖ prevenire e reprimere illeciti di natura penale, quali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.
- ❖ verificare il rispetto delle norme in materia di deposito dei rifiuti presso il Centro Raccolta;

3 - Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- b) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c) per "**titolare**", Comune di Trescore Balneario, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- d) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- e) per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- f) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- i) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per "**dato sensibile**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato presso il Comune di Ranzanico e collegato alla sala di controllo e archiviazione immagini ubicata all'interno degli uffici comunali.

ART. 3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1 - Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
- 2 - Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Ranzanico, in particolare dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dal D.P.R. n. 616 del 24.07.77, dalla Legge n. 65 del 07.03.86 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dallo Statuto comunale, e dai Regolamenti Comunali vigenti, nonché dalla L.R. n. 4 del 14.04.2003, sono:
- a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
 - b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) monitoraggio del traffico veicolare;
 - d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
- 3 - Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ART. 4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1 - Il Comune di Ranzanico, nella persona del legale rappresentante, il Sindaco, si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del D.lgs 196/03 richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29/11/2000 e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 29.04.2004 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza. I criteri del trattamento e gli oneri conseguenti saranno aggiornati in seguito a ulteriori provvedimenti emessi dal Garante.

ART. 5. RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 1 - Il Responsabile del procedimento per gli atti della Polizia locale (Agente di Polizia Locale) in servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
- 2 - La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal D.lgs 196/03 e il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
- 3 - Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.
- 4 - I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto in sede di designazione quale Responsabile del Trattamento Area Polizia Locale.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 6 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

1 - I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;

2 - I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati risultanti dalla documentazione tecnica conservata dal Comune.

3 - Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

4 - Il Titolare garantisce comunque che non siano divulgate o diffuse immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. Garantisce anche che sia rispettato il divieto di riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge n.300 del 20.05.70 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

5 - I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti nella sala di controllo e archiviazione immagini presso un apposito locale degli uffici comunali. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e videoregistrate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, anche quando la sala di controllo non è presidiata. La conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata a poche ore o al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, in funzione anche della finalità, nonché nel caso in cui si siano verificati eventi che comportino la necessità di segnalare ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare successivamente una copia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione alla commissione di reati. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate. Si fa anche riferimento al Provvedimento del Garante G.U 29 Aprile 2010 ove sono esplicitati i tempi di conservazione relativi a settori di particolare interesse (per es. sicurezza urbana)

6 - L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che vi sia un espresso ordine dell'Autorità Giudiziaria.

7 - Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "Codice", e non è orientato alla raccolta e al trattamento di "dati sensibili".

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Autorità Giudiziaria, o suoi delegati, esclusivamente dietro presentazione di ordine di acquisizione dei dati o ai fini della comunicazione a tali autorità di notizie di reato o denunce querele a tutela dell'Ente. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone raffigurate.

ART. 7 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1-Il Comune di Ranzanico, in prossimità dei cartelli che segnalano "COMUNE DI RANZANICO" posizionati in prossimità dei luoghi videosorvegliati, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

"AREA VIDEOSORVEGLIATA la registrazione è effettuata dal Comune di Ranzanico per fini di pubblica sicurezza - (art. 13 del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D.Lgs. 196/2003)".

2- il cartello ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera.

3- Il comune di ~~Fresco~~ si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione e la pubblicazione all'albo e nel sito Internet.

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2 - L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) dei criteri applicati;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

3 - L'interessato ha diritto di ottenere :

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
- 4 - Fuori dei casi regolati dal presente regolamento, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, per motivi legittimi.
- 5 - I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- 6 - Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
- 7 - Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art.5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni.
- 8 - Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.12.

SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, E RISARCIMENTO DEI DANNI.

ART. 9 SICUREZZA DEI DATI

- 1 - I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3, presso l'Ufficio di Polizia Locale di Ranzanico, dove si trova la stazione di controllo e archiviazione immagini e può accedere solo ed esclusivamente il Responsabile e gli eventuali incaricati formalmente nominati di cui all'art. 5 del presente regolamento.
- 2 - L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

ART. 10 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

- 1 - La materia è regolamentata dall'art.15 del D.lgs 196/03 e dai provvedimenti del Garante.

SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 11 COMUNICAZIONE

- 1 - I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art.3, comma 2; e salve le comunicazioni di ipotesi di reato alla Polizia Giudiziaria o all'Autorità Giudiziaria, non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 12 TUTELA

- 1 - Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.lgs 196/03
- 2 - In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 07.08.1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art.5.

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione e contestualmente verrà pubblicato all'Albo online.

Allegati:

- Planimetria posizionamento telecamere di videosorveglianza
- Elenco telecamere e caratteristiche
- Nomina Responsabile Videosorveglianza